



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 31 dicembre 1999

L. 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992.

Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1999, n. 30.

Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella
Regione Friuli-Venezia Giulia.

pag. 8297

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 novembre 1999, n. 3459.

DOCUP obiettivo 2 1997-1999. Legge regionale
3/1998, articolo 14, D.G.R. 795/1999. Ridistribuzione
delle risorse relative al Programma aggiuntivo re-
gionale (PAR).

pag. 8323

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17 dicembre 1999, n. 3920.

Legge regionale 3/1998, articolo 14 - DOCUP
obiettivo 2 1997/1999, asse 2, azione 2.1 «Diffusione
dell'innovazione». Attribuzione di ulteriori fondi al
Consorzio per l'area di ricerca di Trieste.

pag. 8326

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17 dicembre 1999, n. 3950.

Legge regionale 3/1998 - DOCUP obiettivo 2
1997/1999 - asse 1, azione 1.3 Animazione imprendi-
toriale nel settore industriale. Integrazione.

pag. 8327

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE
E DELL'ARTIGIANATO

Servizio dell'artigianato

Legge regionale 3/1998, articolo 14. Graduatoria

delle iniziative ammesse al finanziamento del DOCUP obiettivo 2 1997-1999 - Asse I - Azione 1.1 - Aiuti agli investimenti delle imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione industriale ed artigianale.

pag. 8329

Legge regionale 3/1998, articolo 14 - Iniziative non ammesse al finanziamento del DOCUP obiettivo 2 1997-1999 - Asse I - Azione 1.1 - Aiuti agli investimenti delle imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione industriale ed artigianale.

pag. 8345

Programma operativo KONVER - Azione 3: aiuti agli investimenti. Graduatoria delle domande ammesse a contributo.

pag. 8347

DIREZIONE REGIONALE DELL'INDUSTRIA

DOCUP obiettivo 2 1997-1999 - Azione 2.2 - Sviluppo dell'innovazione - Pubblicazione delle domande ammesse a contributo di imprese già collocate nella graduatoria di cui alla D.G.R. n. 509 del 19 febbraio 1999.

pag. 8350

DOCUP obiettivo 2 1997-1999 - Azione 2.4 - Servizi reali alle imprese industriali e di servizio alla produzione industriale - Pubblicazione delle domande di contributo di imprese già collocate nella graduatoria di cui alla D.G.R. n. 415 del 12 febbraio 1999, modificata con D.G.R. n. 885 del 26 marzo 1999.

pag. 8352

P.O. KONVER Azioni 1.1 e 1.2 - Decreto n. 855 del 22 dicembre 1999 - Pubblicazione delle domande

di contributo di imprese già collocate nella graduatoria di cui al decreto n. 404 di data 5 novembre 1998.

pag. 8353

DIREZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

Servizio del turismo

DOCUP obiettivo 2 - 1997-1999. Azione: 1.5 - Aiuti agli investimenti turistici. (Delibera giunta regionale n. 4007 del 23 dicembre 1999 Assegnazione contributo integrativo alla società «Avalon S.r.l.» - già «SFF Italia S.r.l.», con sede in Sgonico (TS), a fronte mutuo aggiuntivo contratto per maggiori oneri conseguenti alle modifiche apportate in corso d'opera).

pag. 8356

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1999, n. 30.

Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia tutela la fauna, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato, secondo metodi di razionale programmazione a fini ecologici del territorio e disciplina le diverse forme di gestione a seconda delle finalità prevalenti, ivi compreso il controllo venatorio, mediante criteri di razionalità, equilibrio, conoscenza e utilizzo razionale della fauna, quale risorsa naturale rinnovabile, nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 4 e 6 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e in conformità alla normativa nazionale e comunitaria.

2. Con successiva legge la Regione Friuli-Venezia Giulia provvederà all'individuazione delle forme di tut-

la, valorizzazione ed incremento della biodiversità della regione, con particolare riferimento alla fauna selvatica non cacciabile, identificando finalità, criteri di gestione, funzioni dei diversi soggetti istituzionali, nonché le formazioni sociali da coinvolgere nella gestione.

Art. 2

(Zona faunistica delle Alpi)

1. Ai fini della presente legge e della legislazione nazionale vigente in materia faunistico-venatoria, il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia è sottoposto al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, nella quale la gestione programmata della caccia si attua secondo quanto disposto dal capo II, sezioni II, III e IV.

Art. 3

(Territorio a protezione e gestione della fauna)

1. La Regione destina una quota del territorio agro-silvo-pastorale, non inferiore al 10 per cento, alla protezione della fauna e assicura che la percentuale sottratta all'attività venatoria non sia superiore al 20 per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale. In detta percentuale, ricompresa tra il 10 ed il 20 per cento, rientrano i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

2. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella percentuale massima globale del 10 per cento, alla caccia riservata a gestione privata organizzata in aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile.

3. La parte del territorio agro-silvo-pastorale regionale non rientrante nelle previsioni dei commi 1 e 2 è destinata a gestione venatoria pubblica, secondo quanto disposto dal capo II, sezione II.

4. Il territorio agro-silvo-pastorale del Friuli-Venezia Giulia viene identificato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in armonia con i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), elaborati a seguito dei censimenti generali dell'agricoltura.

Art. 4

(Pari dignità di ogni forma di caccia)

1. Ogni forma di caccia ha pari dignità e pari diritti.

2. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia disciplina l'attività venatoria nel rispetto delle culture, consuetudini e tradizioni locali sempre che le stesse non contrastino con l'esigenza di crescita e conservazione delle specie oggetto di prelievo.

Art. 5

(Autogestione dell'attività venatoria)

1. La gestione dell'attività venatoria è demandata ai

cacciatori che la esercitano attraverso i soggetti e istituti previsti e individuati dalla presente legge.

2. La Regione Friuli-Venezia Giulia determina i criteri di gestione dell'attività venatoria nel rispetto del generale principio dell'autogestione.

CAPO II

ENTI E ORGANISMI DI GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA

Sezione I

Individuazione delle funzioni

Art. 6

(Enti e organismi)

1. Le competenze in materia faunistica e venatoria sono esercitate da:

- a) Riserve di caccia, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie;
- b) Distretti venatori;
- c) Regione;
- d) Province.

Sezione II

Riserve di caccia di diritto

Art. 7

(Definizione e funzioni)

1. Il territorio regionale destinato a gestione venatoria pubblica è suddiviso nelle unità territoriali denominate Riserve di caccia, individuate nell'allegato A. Fanno parte delle Riserve di caccia anche le zone di mare antistanti il territorio delle Province di Gorizia e Udine fino ad un miglio nautico dalla linea costiera.

2. Le Riserve di caccia, associazioni senza fini di lucro, sono composte dai cacciatori ad esse assegnati ed operano sui territori di cui al comma 1, delimitati con provvedimento dell'Amministrazione regionale.

3. Al fine del perseguimento della protezione, incremento e razionale sfruttamento del patrimonio faunistico e della gestione dell'esercizio venatorio, le Riserve di caccia provvedono:

- a) ad attuare i censimenti ed a predisporre i piani di abbattimento;
- b) a predisporre i regolamenti annuali di gestione faunistica e di fruizione venatoria;
- c) a redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria;
- d) a svolgere attività di miglioramento ambientale e iniziative ricreativo-culturali.

4. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 3, le Riserve di caccia propongono alle amministrazioni ed enti competenti limitazioni temporanee nell'utilizzo del territorio.

5. Gli atti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 sono trasmessi al Distretto venatorio di appartenenza entro dieci giorni dalla loro adozione e diventano esecutivi con la ratifica, ovvero trascorsi venti giorni dalla data della loro ricezione senza che sia stato adottato alcun provvedimento.

6. Qualora sia omessa l'adozione di un atto obbligatorio di cui al comma 3, lettere a), b) e c), il Presidente del Distretto venatorio di competenza, invia, previa diffida, un commissario per l'adozione dell'atto medesimo.

Art. 8

(Statuto)

1. Lo statuto della Riserva di caccia è adottato dai cacciatori ad essa assegnati, avuto riguardo allo statuto-tipo emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della medesima, su proposta dell'Assessore competente, e successivamente approvato con provvedimento dell'Amministrazione regionale che determina anche il territorio di competenza delle Riserve di caccia.

2. Lo statuto disciplina in particolare l'organizzazione e il funzionamento della Riserva di caccia, le competenze del Direttore e del Consiglio direttivo, nonché le attività culturali, di gestione e miglioramento ambientale.

Art. 9

(Direttore)

1. La Riserva di caccia è gestita dal Direttore eletto in regolare assemblea con voto segreto tra i cacciatori ad essa assegnati. Il Direttore ha la legale rappresentanza della Riserva di caccia e dura in carica cinque anni. In caso di cessazione anticipata dell'incarico per qualsiasi motivo, il nuovo Direttore eletto dura in carica sino alla scadenza del periodo restante al compimento del quinquennio.

2. I Direttori devono essere iscritti nell'Elenco regionale dei Direttori di Riserva e dei concessionari di azienda venatoria, di seguito denominato «Elenco», istituito presso l'Amministrazione regionale.

3. Qualora i Direttori eletti non risultino iscritti nell'Elenco, devono frequentare un apposito corso abilitativo organizzato dall'Amministrazione regionale sulle materie riguardanti la gestione faunistica e venatoria. Il superamento del corso abilitativo comporta l'iscrizione nell'Elenco.

4. Trascorsi dodici mesi dall'elezione, la mancata iscrizione nell'Elenco comporta la decadenza dalla carica di Direttore e la nomina, da parte del Distretto venatorio competente, di un commissario scelto fra gli iscritti nell'Elenco, per la gestione ordinaria della Riserva e l'indizione di nuove elezioni.

Sezione III

Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie

Art. 10

(Aziende faunistico-venatorie)

1. L'Amministrazione regionale autorizza l'istituzione e il rinnovo di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, al fine di ripristinare e migliorare l'ambiente naturale per la protezione e l'incremento della fauna.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere autorizzate aziende faunistico-venatorie a favore di uno o più proprietari che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio.

3. Al fine di assicurare una corretta programmazione faunistico-venatoria, possono essere autorizzate aziende faunistico-venatorie con una percentuale, da stabilirsi con il regolamento di attuazione, di fondi posti all'interno del comprensorio dell'azienda da includersi coattivamente e non rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 20 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24.

4. Le aziende faunistico-venatorie, nel perseguimento della protezione e incremento del patrimonio faunistico, provvedono:

a) ad organizzare i censimenti ed a predisporre i piani di abbattimento;

b) a redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria;

c) a predisporre e trasmettere all'Amministrazione regionale i bilanci di gestione faunistico-venatoria unitamente a copia dei registri di cui all'articolo 30, comma 3.

5. Gli atti di cui al comma 4, lettere a) e b), devono essere trasmessi al Distretto venatorio di appartenenza entro dieci giorni dalla loro adozione. Gli atti di cui alla lettera a) diventano esecutivi con la ratifica, ovvero trascorsi venti giorni dalla loro ricezione senza che sia stato adottato alcun provvedimento.

Art. 11

(Aziende agri-turistico-venatorie)

1. L'Amministrazione regionale autorizza l'istituzione e il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie al fine di consentire un'integrazione del reddito delle imprese agricole.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere autorizzate aziende agri-turistico-venatorie a favore di uno o più soggetti che conferiscono terreni dell'azienda agricola a scopi venatori.

3. La costituzione o il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie è ammessa solo con l'inclusione volontaria dei terreni nel comprensorio dell'azienda.

4. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.

5. La fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esime dall'obbligo dell'indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti.

6. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentiti l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi, nonché l'effettuazione di gare e prove cinofile con cani da ferma, da cerca o da riporto anche con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili durante tutto il periodo dell'anno.

7. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono comunque comprendere territori precedentemente individuati quali bandite di caccia e/o zone di ripopolamento e cattura.

Art. 12

(Norme comuni)

1. Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie, devono:

a) interessare non più del 10 per cento del territorio cacciabile di ciascuna Riserva di caccia;

b) conformarsi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organismi di settore;

c) destinare una superficie non inferiore al 20 per cento del comprensorio dell'azienda a spazi naturali permanenti;

d) essere costituite su terreni posti in continuità e contiguità fra loro per una superficie superiore a 150 ettari e non distare meno di un chilometro tra loro.

2. Fatta eccezione per i fondi inclusi coattivamente all'interno delle aziende faunistico-venatorie, i territori che per qualunque ragione cessino di far parte di un'azienda faunistico-venatoria o di un'azienda agri-turistico-venatoria sono inclusi nelle Riserve di caccia confinanti.

3. Ai legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 2, 3 e 4.

4. Con regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della medesima, sono disciplinate in particolare le condizioni e le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1, nonché le modalità di programmazione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, e in particolare la creazione degli spazi naturali permanenti, le immissioni ed i

prelievi di fauna e le adeguate delimitazioni o recinzioni.

Sezione IV

Distretti venatori

Art. 13

(Definizione)

1. I Distretti venatori sono unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica, di usi, consuetudini e tradizioni locali, individuati al fine del coordinamento e della razionalizzazione dell'attività di gestione delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile.

2. I Distretti venatori sono individuati dall'allegato A. Eventuali modifiche all'allegato A sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della medesima, su proposta dell'Assessore regionale competente, sentita la Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori ovvero su proposta dei Direttori di Riserva o del Direttore di Riserva che richiedano la modifica della individuazione del distretto di appartenenza.

Art. 14

(Funzioni)

1. I Distretti venatori esercitano nel territorio di competenza le funzioni relative alla realizzazione degli obiettivi della sezione venatoria del piano regionale pluriennale di gestione faunistica.

2. I Distretti venatori, in attuazione del piano regionale pluriennale di gestione faunistica e degli indirizzi in materia espressi dall'Amministrazione regionale, in particolare provvedono:

a) ad offrire servizi alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie relativamente agli adempimenti di competenza di queste;

b) ad organizzare e coordinare i censimenti e a ratificare i piani di abbattimento delle Riserve di caccia e delle aziende faunistico-venatorie;

c) a ratificare i regolamenti annuali di gestione faunistica e di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;

d) a predisporre i piani di ripopolamento e di tutela della fauna, nonché a programmare le iniziative ambientali da attuare sul territorio;

e) a ratificare la relazione consuntiva annuale sulla gestione faunistico-venatoria delle Riserve di caccia e delle aziende venatorie, comprendente le informazioni faunistiche e i dati statistici sulle attività delle Riserve di caccia e delle aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile;

f) a realizzare le mostre dei trofei dei capi abbattuti nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie;

g) all'eventuale istituzione di centri di raccolta della fauna abbattuta.

Art. 15

(Organi)

1. Gli organi dei Distretti venatori sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente.

2. L'Assemblea è composta dai Direttori delle Riserve di caccia, nonché dai rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie e dai gestori delle zone cinofile ricomprese nel territorio del Distretto, in numero non superiore al 10 per cento dei rappresentanti delle Riserve di caccia.

3. L'Assemblea svolge le funzioni attribuite al Distretto venatorio ed elegge il Presidente tra i suoi componenti. Il Presidente dura in carica cinque anni. Qualora, per qualsiasi ragione, cessa dal mandato, viene sostituito per la restante parte di compimento del quinquennio.

4. Il Presidente è il rappresentante legale del Distretto venatorio, provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e nomina il commissario ad acta previsto dall'articolo 7, comma 6.

5. Nello svolgimento dei propri compiti i Distretti venatori sono coadiuvati dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, il Direttore del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria individua i componenti dell'Assemblea di ciascun Distretto venatorio e provvede alla convocazione della prima seduta per l'elezione del Presidente. Successivamente, l'Assemblea stessa provvede a prendere atto delle variazioni alla sua composizione.

Art. 16

(Controllo sugli atti)

1. L'Amministrazione regionale verifica la rispondenza agli indirizzi regionali degli atti adottati dall'Assemblea.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono trasmesse all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e diventano esecutive con l'approvazione, ovvero trascorsi venti giorni dalla data della loro ricezione senza che sia stato adottato alcun provvedimento.

Sezione V

Funzioni della Regione

Art. 17

(Funzioni di indirizzo generale)

1. Al fine di promuovere e coordinare l'attività degli enti e organismi operanti nel settore faunistico e venatorio, la Giunta regionale adotta atti d'indirizzo generale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale in particolare adotta direttive generali:

a) per la redazione e l'aggiornamento del piano regionale pluriennale di gestione faunistica;

b) per la determinazione degli indici di densità venatoria delle Riserve di caccia;

c) per la determinazione delle dimensioni minime e massime dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia;

d) per l'ammissione ed il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia;

e) per l'istituzione di oasi di protezione lungo le rotte di migrazione e di zone di ripopolamento e cattura;

f) per l'esclusione dei terreni dall'esercizio venatorio;

g) per la riutilizzazione a fini venatori delle aree già precluse alla caccia.

3. Le direttive generali di cui al comma 2, lettere f) e g), sono adottate previo parere del Comitato faunistico-venatorio regionale.

4. Le direttive generali di cui al comma 2, lettere a) ed e), sono adottate previo parere del Comitato faunistico-venatorio regionale e dell'organismo di cui all'articolo 21.

5. Le direttive generali di cui al comma 2, lettere b) e c), sono adottate previo parere dell'organismo di cui all'articolo 23.

6. Le deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi del comma 2 sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 18

(Piano regionale pluriennale di gestione faunistica)

1. La Regione adotta il piano regionale pluriennale di gestione faunistica al fine di consentire la conservazione, la riproduzione ed il miglioramento della fauna e la razionale gestione venatoria.

2. Il piano regionale pluriennale di gestione faunistica individua sul territorio gli areali delle singole specie

selvatiche, rileva lo stato faunistico e vegetazionale esistente, verifica la dinamica delle singole popolazioni faunistiche ed individua interventi e misure volte al miglioramento dello stato faunistico e ambientale, anche attraverso ripopolamenti e prelievi di fauna con specifiche articolazioni territoriali.

3. Ai fini di protezione, incremento e razionale utilizzo della fauna, il piano regionale pluriennale di gestione faunistica può disporre limitazioni ed esclusioni all'elenco, ai periodi ed alle forme di prelievo delle specie cacciabili su tutto o parte del territorio regionale.

4. Per uniformare la gestione della fauna stanziale nelle aree situate lungo i confini di Stato, nel rispetto delle norme comunitarie e degli accordi internazionali, il piano regionale pluriennale di gestione faunistica può disporre, limitatamente ai Distretti venatori interessati, discipline particolari di prelievo venatorio anche in deroga alla vigente normativa.

5. Il piano regionale pluriennale di gestione faunistica è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentiti l'organismo di cui all'articolo 21, il Comitato faunistico-venatorio regionale e l'organismo di cui all'articolo 23, nonché gli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali regionali e l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta; in caso contrario, si intendono resi favorevolmente. Il piano regionale pluriennale di gestione faunistica è interamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Il piano regionale pluriennale di gestione faunistica è aggiornato almeno ogni cinque anni.

7. È fatto obbligo agli enti preposti alla gestione della fauna e dell'attività venatoria di provvedere, nell'ambito delle proprie competenze, al perseguimento degli obiettivi indicati nel piano regionale pluriennale di gestione faunistica.

Art. 19

(Funzioni amministrative)

1. L'Amministrazione regionale provvede in particolare:

a) a determinare il numero minimo e massimo di cacciatori da assegnare ad ogni singola Riserva di caccia;

b) a modificare l'elenco e le dimensioni delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori;

c) all'assegnazione e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia;

d) all'istituzione di oasi di protezione lungo le rotte

di migrazione e di zone di ripopolamento e cattura, sentito il parere dei Presidenti dei Distretti interessati;

e) ad escludere i fondi dall'esercizio venatorio;

f) a disciplinare il prelievo venatorio nelle aree già precluse alla caccia;

g) alla gestione del Fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi, di cui all'articolo 35;

h) all'organizzazione diretta o tramite le Province di tutti o parte dei corsi formativi ed abilitativi dei Direttori delle Riserve di caccia, dei responsabili delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, nonché dei singoli cacciatori.

2. Le competenze regionali previste dalla presente legge sono esercitate dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2.

Art. 20

(Funzioni di controllo)

1. L'Amministrazione regionale può disporre, in ogni tempo, accessi, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione faunistica e venatoria delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori, al fine di assicurare l'ordinato funzionamento degli stessi e, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, può inviare, previa diffida all'organo responsabile, un commissario anche solo per l'adozione dell'atto medesimo.

2. I Direttori delle Riserve di caccia ed i Presidenti dei Distretti venatori possono essere commissariati dall'Amministrazione regionale per gravi violazioni di legge e regolamentari, ovvero per altri gravi irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento degli organismi di appartenenza.

3. L'Amministrazione regionale può disporre, in ogni tempo, accessi, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione delle aziende faunistico-venatorie al fine di assicurare il raggiungimento dell'interesse pubblico della protezione e dell'incremento della fauna e del miglioramento ambientale e, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, può revocare, previa diffida, la concessione.

Sezione VI

Istituto faunistico regionale e organi consultivi della Regione

Art. 21

(Istituto faunistico regionale)

1. L'Istituto faunistico regionale (IFR) è la struttura

tecnico-scientifica per la conservazione della fauna e dei suoi habitat e per la pianificazione faunistica.

2. L'IFR, in particolare:

a) esprime pareri tecnico-scientifici nei casi previsti dalla presente legge e su ogni altra questione inerente la tutela della fauna selvatica e la gestione venatoria che venga ad esso sottoposta dall'Amministrazione regionale;

b) effettua sull'intero territorio regionale studi, ricerche scientifiche e monitoraggi aventi per oggetto la fauna selvatica, in particolare con il rilevamento dei dati biologici, ecologici ed etologici, con censimenti e marcature, con lo studio delle migrazioni ed il rilevamento dei dati biometrici;

c) verifica la distribuzione, la tendenza e la consistenza delle singole specie selvatiche nell'ambito del territorio regionale, anche in rapporto allo stato dell'ambiente nelle sue relazioni con la fauna e la dinamica delle specie stesse;

d) propone e sperimenta interventi volti al miglioramento dello stato faunistico e ambientale, anche attraverso progetti di restauro ambientale, immissioni o prelievi di fauna;

e) promuove e coordina i censimenti relativi alle specie maggiormente minacciate o in pericolo di estinzione;

f) verifica i censimenti effettuati da parte delle Riserve di caccia e delle aziende faunistiche e valuta la congruenza dei relativi prelievi, secondo le procedure stabilite dalla presente legge;

g) propone le azioni per il controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

h) propone misure per la mitigazione dell'impatto provocato da specie selvatiche sulle attività produttive o su altre specie;

i) esprime i pareri di cui all'articolo 37;

l) fornisce il supporto conoscitivo per la definizione e revisione del piano regionale pluriennale di gestione faunistica, per la sospensione temporanea della caccia a determinate specie ovvero per la limitazione del prelievo venatorio nei loro confronti;

m) esprime il parere relativamente agli elenchi delle specie cacciabili, alla definizione dei calendari venatori, alla istituzione di oasi di protezione lungo le rotte migratorie ed alla individuazione dei valichi montani vietati alla attività venatoria;

n) organizza corsi, incontri, convegni e promuove pubblicazioni anche al fine di una più vasta diffusione

delle conoscenze nella materia.

3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 2, l'IFR collabora con università, istituzioni di ricerca, enti ed associazioni a livello regionale, nazionale ed internazionale.

4. Ai fini dell'organizzazione, l'IFR è struttura stabile equiparata a Servizio autonomo e per lo stesso può essere prevista una subarticolazione territoriale. Esso è compreso nel Dipartimento per il territorio e l'ambiente.

5. All'IFR è preposto un Direttore in possesso di specifici requisiti nelle materie di competenza e di comprovata esperienza nella gestione della tutela dell'ambiente naturale. All'IFR, per assicurarne il funzionamento, è assegnato personale appartenente al ruolo unico regionale. Per lo svolgimento delle attività di direzione e tecnico-scientifica può avvalersi della collaborazione di personale esperto che abbia già svolto funzioni analoghe presso pubbliche amministrazioni, con priorità per i soggetti operanti presso i disciolti Osservatori faunistici.

6. Con il regolamento di attuazione sono individuate le modalità di coordinamento operativo tra i diversi enti, organismi e soggetti preposti alla gestione faunistica e venatoria.

Art. 22

(Comitato faunistico-venatorio regionale)

1. È istituito, quale organo consultivo della Regione per la tutela della fauna e per la gestione dell'esercizio venatorio, il Comitato faunistico-venatorio regionale.

2. Il Comitato faunistico-venatorio regionale esprime pareri nei casi previsti dagli articoli 17, 18 e 37 e su ogni questione che venga ad esso sottoposta dall'Amministrazione regionale in materia faunistico-venatoria.

3. Il Comitato faunistico-venatorio regionale è composto:

a) dall'Assessore regionale competente, in qualità di Presidente;

b) dai Presidenti delle Province o dagli Assessori delegati;

c) da sei rappresentanti delle associazioni venatorie;

d) da sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

e) da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale.

4. Il Comitato faunistico-venatorio regionale è nominato con decreto dell'Assessore regionale competente.

5. I componenti di cui alle lettere c), d) ed e) sono designati congiuntamente dalle associazioni operanti e maggiormente rappresentative in Regione.

6. I componenti del Comitato faunistico-venatorio regionale restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

7. Il Comitato faunistico-venatorio regionale è convocato dal Presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. Le funzioni di segretario del Comitato faunistico-venatorio regionale sono svolte da un dipendente del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, con qualifica non inferiore a segretario.

9. Ai componenti del Comitato faunistico-venatorio regionale è corrisposto un gettone di presenza di lire 100.000/euro 51,65 per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.

Art. 23

(Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori)

1. È istituita, quale organo consultivo della Regione per la gestione a fini venatori del territorio, la Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori.

2. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori esprime pareri nei casi previsti dagli articoli 13, 17 e 18 e su ogni questione che venga ad essa sottoposta dall'Amministrazione regionale in materia di gestione venatoria, nonché designa i componenti delle Commissioni disciplinari di cui all'articolo 25, previa acquisizione dei pareri delle Assemblee dei Distretti venatori.

3. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori è composta:

a) dall'Assessore regionale competente, con funzioni di Presidente;

b) dai Presidenti dei Distretti venatori.

4. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori è convocata dal Presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Le funzioni di segretario della Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori sono svolte da un dipendente del Servizio autonomo per la gestione

faunistica e venatoria, con qualifica non inferiore a segretario.

6. Ai componenti della Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori è corrisposto un gettone di presenza di lire 100.000/euro 51,65 per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.

Sezione VII

Funzioni delle Province

Art. 24

(Funzioni in materia di gestione della fauna)

1. Le Province svolgono le seguenti attività in materia di gestione della fauna:

a) organizzano la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;

b) regolamentano l'allevamento, vendita, detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;

c) gestiscono le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna e le zone di ripopolamento e cattura;

d) istituiscono e gestiscono centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà;

e) disciplinano l'attività di tassidermia;

f) regolamentano l'attività cinotecnica e cinofilia;

g) organizzano, su delega della Regione, i corsi abilitativi all'esercizio venatorio e all'esercizio della caccia di selezione;

h) istituiscono le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria;

i) svolgono attività di vigilanza in materia venatoria e in materia di protezione e tutela della fauna e irrogano le sanzioni amministrative.

Sezione VIII

Procedimenti disciplinari

Art. 25

(Commissioni disciplinari dei Distretti venatori)

1. L'Amministrazione regionale, per ogni sede distrettuale individuata con proprio provvedimento, nomina una Commissione disciplinare per l'irrogazione di sanzioni disciplinari conseguenti ad illeciti venatori, a violazioni di disposizioni normative e alle prescrizioni degli enti ed organismi preposti al settore.

2. La Commissione è composta da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno laureato in giu-

risprudenza, designati dalla Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori.

3. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni. Non possono essere nominati, ovvero decadono dalla carica, qualora abbiano commesso infrazioni alle leggi sulla caccia, ovvero siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari definitivi comportanti la sospensione dall'esercizio venatorio.

4. In caso di infrazioni particolarmente gravi il Presidente del Distretto venatorio ha facoltà di sospendere immediatamente il cacciatore interessato dall'esercizio della caccia, in attesa del relativo provvedimento disciplinare che dovrà essere comunque adottato entro sessanta giorni dal provvedimento di sospensione.

5. Le funzioni di segretario della Commissione disciplinare sono svolte da un dipendente del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, con qualifica non inferiore a segretario.

6. Ai componenti della Commissione disciplinare è corrisposto un gettone di presenza di lire 100.000/euro 51,65 per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.

CAPO III

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

Sezione I

Fruizione venatoria

Art. 26

(Tesserino regionale di caccia)

1. Per l'esercizio della caccia nel Friuli-Venezia Giulia, oltre ai documenti previsti dalla legislazione venatoria vigente, è necessario il possesso del tesserino venatorio in corso di validità.

2. Il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia è un permesso rilasciato annualmente dall'Amministrazione regionale ed è mezzo di individuazione delle tipologie di fruizione venatoria e di controllo per l'indicazione delle giornate di caccia e delle specie e quantità di fauna prelevata giornalmente.

3. I requisiti per il rilascio del tesserino regionale sono:

a) permesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciato in conformità alle leggi di pubblica sicurezza;

b) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile per uso caccia;

c) copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alla legislazione vigente;

d) pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 27.

4. Alla chiusura della stagione venatoria, il tesserino regionale deve essere restituito agli organismi competenti nei tempi e modi individuati dall'Amministrazione regionale.

Art. 27

(Tasse di concessione regionale)

1. È istituita la tassa annuale di concessione regionale per il rilascio del tesserino di caccia del Friuli-Venezia Giulia, determinata nella misura del 50 per cento della tassa erariale di cui all'articolo 5, numero 1, della tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1995, n. 303, e successive modificazioni.

2. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende faunistico-venatorie e zone cinofile deve essere pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a lire 10.000/euro 5,165 per ogni ettaro o frazione di ettaro.

3. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie deve essere pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a lire 50.000/euro 25,82 per ogni ettaro o frazione di ettaro.

4. Il versamento delle tasse di concessione deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Friuli-Venezia Giulia.

5. Gli importi delle tasse di concessione regionale di cui ai commi 2 e 3 sono aggiornati con decreto del Presidente della Giunta regionale, tenuto conto dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie d'impiegati ed operai calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 28

(Tipologie di fruizione venatoria)

1. La fruizione venatoria nel Friuli-Venezia Giulia è consentita, nei limiti della presente legge, ai cacciatori:

a) assegnati ad una delle Riserve di caccia;

b) concessionari, consorziati e titolari di permessi di aziende faunistico-venatorie;

c) invitati nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie;

d) fruitori di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile.

Art. 29

(Cacciatori assegnati alle Riserve di caccia)

1. La domanda di assegnazione ad una Riserva di caccia del Friuli-Venezia Giulia deve essere presentata

all'Amministrazione regionale entro il 31 marzo di ogni anno da coloro che a tale data risultino:

a) residenti in Regione da almeno tre anni;

b) in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza;

c) aver sottoscritto un atto di impegno a versare la quota associativa stabilita dalla Riserva di caccia di assegnazione.

2. Per mantenere l'assegnazione ad una Riserva di caccia, ogni cacciatore deve:

a) essere residente in Regione, ovvero, qualora non residente, essere già stato assegnato ad una Riserva di caccia e non essere iscritto ad alcun ambito territoriale di caccia;

b) aver versato la quota associativa annuale entro i termini stabiliti o aver adempiuto alle eventuali diverse forme di partecipazione alla gestione della Riserva previste dallo statuto, in alternativa a quella economica;

c) risultare in possesso del tesserino di caccia rilasciato dall'Amministrazione regionale per l'annata venatoria di riferimento.

3. Il trasferimento dei cacciatori assegnati alle Riserve di caccia è consentito al massimo per cinque volte, previa domanda da presentarsi, decorsi cinque anni dall'ultima assegnazione, entro il 31 marzo, all'Amministrazione regionale.

4. Nell'assegnazione o nel trasferimento alle Riserve di caccia devono essere collocati prioritariamente cacciatori residenti da almeno cinque anni nei comuni nel cui territorio sono comprese le Riserve stesse.

5. Nelle Riserve di caccia confinanti con i parchi o le riserve naturali regionali, salva la priorità di cui al comma 4, devono essere assegnati o trasferiti esclusivamente cacciatori residenti da almeno cinque anni nei comuni interessati al parco o riserva naturale.

6. Esaurite le procedure di cui ai commi 4 e 5, i posti non assegnati nella Riserva di caccia confinante con i parchi o le riserve naturali regionali possono essere ricoperti nella misura massima del 50 per cento secondo le direttive generali stabilite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera d).

7. La mancanza di uno dei requisiti previsti al comma 2, anche conseguente a sanzioni disciplinari di cui all'articolo 38 e negli altri casi espressamente previsti dalla presente legge, comporta la perdita dell'assegnazione alla Riserva di caccia.

8. Per gravi ed inderogabili ragioni familiari, di salute o di lavoro, l'Amministrazione regionale può prevedere il mantenimento del cacciatore nella Riserva di as-

segnazione anche in assenza del requisito di cui al comma 2, lettera c), per un periodo massimo di tre anni, salvi in ogni caso i requisiti delle lettere b) dei commi 1 e 2.

Art. 30

(Cacciatori in aziende faunistico-venatorie)

1. La caccia nelle aziende faunistico-venatorie può essere esercitata esclusivamente dai concessionari, dai consorziati e dai titolari di permesso di caccia scritto rilasciato dal concessionario dell'azienda faunistico-venatoria.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare in possesso del tesserino regionale di caccia rilasciato dall'Amministrazione regionale per l'annata venatoria di riferimento.

3. L'elenco di coloro che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie deve essere tenuto ed aggiornato in appositi registri.

Art. 31

(Inviti nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie)

1. Il cacciatore assegnato ad una Riserva di caccia ed il Direttore della medesima può invitare giornalmente a caccia un altro cacciatore, purché questi sia in possesso di tesserino venatorio regionale di caccia in corso di validità. Il concessionario ed il consorziato dell'azienda faunistico-venatoria possono invitare giornalmente a caccia uno o più cacciatori, purché siano in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità.

2. L'utilizzo degli inviti di cui al comma 1 deve essere anticipatamente annotato su appositi registri con l'indicazione dei dati relativi al cacciatore invitante e invitato.

Art. 32

(Fruitori di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile)

1. L'abbattimento di fauna d'allevamento nelle aziende agri-turistico-venatorie e nelle zone cinofile è esercitato dai cacciatori in possesso di tesserino venatorio regionale in corso di validità.

Art. 33

(Incompatibilità)

1. Fino a quando tutti i cacciatori non saranno assegnati ad una Riserva di caccia, coloro che esercitano l'attività venatoria in Friuli-Venezia Giulia non possono contemporaneamente essere assegnati a più di una Ri-

serva di caccia, ovvero assegnati ad una Riserva di caccia ed essere anche concessionari o consorziati o titolari di permessi di caccia di aziende faunistico-venatorie.

2. I cacciatori assegnati alle Riserve di caccia non possono essere invitati per più di tre volte nella medesima Riserva di caccia o azienda faunistico-venatoria durante la stessa stagione venatoria.

Art. 34

(Aspirante a Riserva di caccia)

1. È considerato aspirante ad una Riserva di caccia il cacciatore che, in attesa della prima ammissione, risulti essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 26, comma 3, ed abbia presentato la domanda di ammissione per una Riserva ricadente nel comune di residenza e che non risulti essere concessionario o consorziato o titolare di permesso di azienda faunistico-venatoria.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere assegnati, annualmente e anche in soprannumero, alla Riserva di caccia ricadente nel comune in cui i medesimi risiedono da almeno cinque anni, previo parere favorevole degli organismi statutari della Riserva di caccia a ciò deputati, e cacciare nei limiti dei piani di abbattimento e regolamentari adottati dalla Riserva stessa.

3. L'assegnazione annuale può essere rinnovata alle medesime condizioni di cui al comma 2 a seguito di valutazione favorevole degli organismi statutari della Riserva di caccia a ciò deputati.

4. Gli aspiranti possono esercitare l'attività venatoria nelle Riserve di caccia di temporanea assegnazione solo se accompagnati da uno o più cacciatori della Riserva espressamente designati dal Direttore della Riserva di caccia medesima.

5. Le valutazioni di cui al comma 3 concorrono alla determinazione del punteggio di ammissione dell'aspirante cacciatore.

6. L'Amministrazione regionale, su parere favorevole degli organismi statutari delle Riserve di caccia a ciò deputati, provvede ad assegnare definitivamente anche in soprannumero gli aspiranti cacciatori nella Riserva di residenza, decorsi cinque anni di assegnazione temporanea.

CAPO IV

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DELLA FAUNA

Art. 35

(Fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi)

1. Per iniziative di miglioramento ambientale, attua-

te dalle Riserve di caccia e dalle aziende faunistico-venatorie, intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna, per la copertura dei rischi di responsabilità civile dei direttori di Riserva e per i danni cagionati dalla fauna, nonché per la prevenzione ed il risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna e dall'esercizio dell'attività venatoria all'agricoltura, è istituito il «Fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi», alimentato anche con i proventi delle tasse di concessione in materia di caccia.

2. L'entità del Fondo di cui al comma 1 è stabilita annualmente con la legge finanziaria.

3. Con apposito provvedimento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a disciplinare il funzionamento del Fondo, i criteri di riparto ed i meccanismi di prevenzione, indennizzo ed incentivazione.

4. Per la responsabilità civile concernente l'attività di rilevanza pubblica dei Direttori di Riserva e per i danni provocati dalla fauna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite polizze, individuando le tipologie dei rischi oggetto della copertura assicurativa.

Art. 36

(Sovvenzioni per la reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese sostenute dalle Riserve di caccia di diritto e dalle Riserve di caccia private e consorziali per la reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico qualora, successivamente alle reintroduzioni, siano sopravvenuti divieti di caccia alle specie medesime.

Art. 37

(Controllo della fauna)

1. Su motivata e documentata richiesta, l'Assessore regionale delegato in materia di caccia, previo parere dell'Istituto faunistico regionale e del Comitato faunistico-venatorio regionale, può autorizzare in ogni tempo ed a condizioni predeterminate e controllate la cattura e l'abbattimento di fauna per le finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992.

2. Per le specie individuate quali particolarmente protette, l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa dall'Assessore regionale delegato in materia di caccia, previa acquisizione di parere conforme dell'Istituto faunistico regionale.

3. I prelievi di cui al presente articolo possono essere effettuati dai soggetti di cui all'articolo 19, comma 2,

della legge 157/1992, purché in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Sezione I

Sanzioni

Art. 38

(Sanzioni disciplinari)

1. Le violazioni delle disposizioni normative e dei regolamenti annuali di gestione faunistica e di fruizione venatoria delle Riserve di caccia comportano, a carico del cacciatore che le ha commesse, oltre alle eventuali sanzioni specificatamente previste per il tipo di illecito, anche la sottoposizione a procedimento disciplinare.

2. Le sanzioni disciplinari consistono in:

- a) censura scritta;
- b) sospensione dall'esercizio venatorio nella Riserva di assegnazione non superiore ad una stagione venatoria;
- c) sospensione dall'esercizio venatorio non superiore ad un'annata venatoria;
- d) sospensione dall'esercizio venatorio superiore ad un'annata venatoria.

3. Le sanzioni disciplinari possono essere comminate anche per giornate di caccia, essere limitate a forme particolari di caccia o specie singolarmente individuate e, quando siano inferiori ad una stagione venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio; la sospensione disciplinare, adottata in via definitiva dagli organismi di cui all'articolo 25, comporta, nei limiti della stessa, il ritiro del tesserino venatorio regionale.

4. Non può essere avviato alcun procedimento disciplinare senza la comunicazione preventiva all'interessato.

5. La sospensione dall'esercizio venatorio superiore ad un'annata venatoria comporta l'impossibilità di esercitare o mantenere le funzioni dirigenziali previste dalla presente legge nell'ambito delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori.

Art. 39

(Sanzioni amministrative non pecuniarie)

1. La mancata tenuta ed aggiornamento dei registri previsti dall'articolo 30, comma 3, nonché la mancata annotazione degli inviti fruibili giornalmente da parte delle aziende faunistico-venatorie, comporta la revoca della concessione.

2. La mancata segnalazione dell'utilizzo dell'invito giornaliero da parte di un cacciatore assegnato ad una Riserva di caccia comporta la decadenza dell'assegnazione alla Riserva stessa.

3. La mancata annotazione anticipata sugli appositi registri degli inviti giornalieri comporta la destituzione del Direttore della Riserva di caccia.

4. Qualora venga accertata la violazione di quanto disposto all'articolo 33, il cacciatore decade dall'assegnazione alla Riserva di caccia di appartenenza.

5. Il cacciatore aspirante ad una Riserva di caccia decade dalla temporanea assegnazione qualora eserciti l'attività venatoria in violazione di quanto previsto dall'articolo 34, commi I e 4.

Sezione II

Norme transitorie e finanziarie

Art. 40

(Norme transitorie)

1. Lo statuto-tipo, previsto dall'articolo 8, comma 1, è emanato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Lo statuto della Riserva di caccia è adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello statuto-tipo sul Bollettino Ufficiale della Regione, dai cacciatori ad essa assegnati.

2. Restano assegnati alle stesse Riserve di caccia i cacciatori che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino soci delle Riserve di caccia di diritto medesime.

3. I cacciatori del Friuli-Venezia Giulia, inseriti nelle graduatorie per l'ammissione e/o il trasferimento nella Riserva di caccia di diritto, predisposte dall'Organo gestore Riserve di caccia di diritto, qualora all'entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora assegnati e/o trasferiti, mantengono comunque i punteggi maturati.

4. I Direttori ed i componenti dei Consigli direttivi delle Riserve di caccia in carica all'entrata in vigore della presente legge o successivamente eletti continuano a svolgere le loro funzioni sino al 31 dicembre 2002.

5. In deroga a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, i Direttori di Riserva, sino al 31 dicembre 2002, possono esercitare la funzione anche con la sola partecipazione, entro il 31 dicembre 2000, ad apposito corso di aggiornamento e formazione a frequenza obbligatoria.

6. In caso di mancato funzionamento degli organismi previsti al capo II, sezioni II e IV, la gestione delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori è affidata al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria